

Enpap 10 Notiziario



***Attenzione:** fino al 30 dicembre 2002 è possibile aderire alla sanatoria delle inadempienze previdenziali verificatesi nella fase d'avvio dell'obbligo contributivo*

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

In questo numero:

la rubrica *Approfondimento* è dedicata al *provvedimento di sanatoria delle posizioni contributive irregolari*. Obiettivo del provvedimento è facilitare la definizione delle irregolarità verificatesi nella fase d'avvio dell'obbligo contributivo, dando la possibilità di fruire, sino al 30 dicembre 2002, di norme transitorie più favorevoli rispetto a quanto ordinariamente disposto a sanzione delle evasioni e altre irregolarità contributive previdenziali.

Il *Notiziario* viene inviato a tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi, e non ai soli iscritti Enpap, perché il provvedimento di sanatoria è un'opportunità per mettersi in regola, fruibile anche dai molti psicologi che, pur svolgendo attività libero professionali, non hanno ancora provveduto all'accantonamento dei corrispondenti contributi previdenziali. Un investimento sul proprio futuro ma anche un obbligo di legge con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1996, del decreto legislativo 103/96 "Tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione".

Lo spazio necessario in *Approfondimento* a illustrare compiutamente il provvedimento di sanatoria viene sottratto alle altre abituali rubriche. Passa al prossimo numero anche la scheda in onore del collega Daniel Kahneman, docente di psicologia all'UniPrinceton, noto tra noi psicologi per la *Prospect Theory* e neo Nobel 2002 per l'economia.

Mario Rossini

Notiziario Enpap

periodico dell'Ente Nazionale
di Prevenza ed Assistenza
per gli Psicologi

Direttore Responsabile

Mario Rossini

Comitato di redazione

Antonio Azzolini, Rolando Ciofi,
Demetrio Houlis, Valeria La Via,
Paolo Moscara, Francesco Rabotti,
Cesare Rossi, Mario Rossini
Laura Lulli (segretaria di redazione)

Direttore editoriale

Valeria La Via

Consulente editoriale

Franco Albanese

Hanno collaborato

Rossella Bianchi, Roberta Branchi
Angelo Mauri, Davide Ricciardella

Registrazione

Tribunale di Roma, n° 354/2000

Redazione

via degli Scialoja, 3
00196 Roma
tel. 06 3230976
fax 06 3231054
enpap1@tin.it

Stampa

Edigraf, Roma - via E. Morosini, 17

Finito di stampare

novembre 2002

Sped. in Abb. Post. art. 2 comma 20/c
legge 662/96 - Filiale di Roma

Publicazione inviata gratuitamente a tutte le psicologhe e a tutti gli psicologi iscritti all'Ente

IN COPERTINA: 500 LIRE "CARAVELLE" argento 835, gr 11 - ø mm 29,5
Coniata e circolante dal 1957 al 1967, e dal 1968 in poi in serie speciali riservate ai collezionisti.
Viene qui pubblicata l'emissione 1957, con le bandiere controvento, poi corretta nelle emissioni successive.

Il significato e l'attività del nostro Ente di previdenza

di Demetrio Houlis

Questo numero del Notiziario ENPAP viene inviato a tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine – e quindi anche agli psicologi non iscritti all'ENPAP – in occasione di un evento del tutto particolare: la scadenza dei termini per la sanatoria per irregolarità contributivo - previdenziali.

Pensiamo infatti che il provvedimento oltre che riguardare gli attuali iscritti all'ENPAP, possa interessare anche una platea più vasta di colleghi che per svariati motivi hanno trascurato l'obbligo di iscrizione. Giova ricordare che tale vincolo deriva da una legge dello Stato che, dal 1996, impone l'adesione all'ENPAP in relazione alla produzione di qualsiasi reddito derivante dall'esercizio, in forma di lavoro autonomo, della professione di psicologo.

Sono passati quasi cinque anni da quando il nostro Ente di previdenza ha iniziato a svolgere la propria attività a favore della professione e, dopo i primi impegnativi e difficili momenti legati all'avvio dal nulla di una complessa realtà organizzativa e amministrativa, si è gradualmente passati alla situazione attuale, in cui vengono gestite, con un buon livello di efficienza, le posizioni di oltre 17.000 colleghi, sono erogate annualmente circa 350 indennità di maternità ed è amministrato un patrimonio di circa cento milioni di euro.

Abbiamo anche iniziato a pagare le prime pensioni (in vero di entità molto contenuta a causa del ridotto periodo di contribuzione) a testimonianza però del fatto che l'iniziale periodo della vita dell'Ente si è concluso e che ormai si è entrati in una fase di ordinaria amministrazione.

Per avviarci però senza indecisioni a un periodo in cui la previdenza e l'ENPAP non saranno più elementi sconosciuti o non considerati della nostra attività professionale, è necessario chiudere un capitolo al cui interno ci sono anche i piccoli o grandi errori o inadempimenti commessi dagli iscritti.

Regolarizzare le posizioni di tutti i colleghi è quindi un'esigenza improrogabile per tutti.

Da qui la decisione di deliberare un provvedimento di sanatoria che, con l'approvazione dei Ministeri vigilanti (Mini-

stero del Lavoro e Ministero dell'Economia) è entrato nella sua fase operativa ed ha come scadenza il 30 dicembre 2002.

Vogliamo immediatamente chiarire che non si tratta di una cancellazione generalizzata dei debiti del passato ma, più precisamente, di una sostanziale riduzione del sistema sanzionatorio ordinario per consentire ai colleghi di versare i contributi dovuti e, quindi, arricchire la propria posizione previdenziale di quelle somme che costituiranno la base per la futura pensione.

L'obbligo di iscrizione all'ENPAP grava su tutti gli psicologi che hanno reddito da lavoro autonomo

È doveroso anche sottolineare che conclusa questa fase l'Ente avvierà tutte le procedure necessarie per acquisire comunque gli importi dovuti, in ossequio a principi di equità e rispetto nei confronti di coloro che adempiono correttamente a impegni e scadenze.

A questo punto però vorrei far emergere il fatto che l'esistenza dell'ENPAP non può basarsi esclusivamente su concetti legati a doveri e obblighi. Essi sono certamente indispensabili sul piano giuridico ma non possono rappresentare l'elemento vitale che fa crescere in modo sano il nostro Ente di previdenza.

Senso di appartenenza, di solidarietà e di assistenza reciproca, rappresentano qualcosa in più che dobbiamo evidenziare, far riconoscere e radicare nei nostri comportamenti.

Il contributo previdenziale non va perciò considerato come un'ennesima tassa da pagare, senza capirne il senso, ma il tassello che sistematicamente oggi poniamo per costruirci la possibilità di avere domani una pensione.

Il fatto poi che questo avvenga attraverso uno strumento che la categoria, con il suo lavoro, è riuscita a costruire, rappresenta un fattore sulla cui importanza è opportuno spendere qualche ulteriore parola.

La previdenza degli psicologi governata dagli psicologi è una parola d'ordine di cui ora stiamo cogliendo appieno il valore, nel momento cioè in cui si stanno affrontando i complessi nodi della previdenza nel nostro Paese.

Il rischio di essere schiacciati da logiche di carattere generale che non tengono conto delle nostre esigenze e particolarità è oggi più forte che mai. Ma ad esse dobbiamo rispondere con la capacità di costruire un

progetto che al contrario le valorizzi.

L'obiettivo che noi abbiamo è infatti quello di costruire un sistema complesso di tutela dei colleghi per quando saranno anziani o si troveranno in una condizione di difficoltà o bisogno, che si deve basare, oltreché sull'erogazione di una pensione, anche su strumenti mirati a livello assistenziale. Ci troviamo infatti in un momento storico in cui lo Stato si sta ritirando da certi ambiti, in cui eravamo tradizionalmente abituati a vederlo operare, e solo l'intervento organizzato di gruppi, aggregazioni sociali, può colmare dei vuoti che minaccerebbero di provocare conseguenze gravissime al singolo individuo. Mi riferisco in particolare a quelli relativi all'assistenza sanitaria, agli infortuni, alla premorienza, alla tutela dei non autosufficienti, che nell'attuale sistema economico – sociale non possono essere trascurati.

L' obiettivo dell'ENPAP è la tutela degli iscritti anche con strumenti assistenziali

L'ENPAP si sta occupando di tutto ciò per gli psicologi italiani e, per poterlo fare con forza e determinazione, ha bisogno dell'adesione convinta di tutti noi.

L'ENPAP va perciò considerato come una importante risorsa per la

nostra professione alla cui credibilità, a livello di peso sociale, sta fornendo un grande contributo.

Stiamo sempre più dimostrando cioè di svolgere una professione che, oltre a produrre cultura e pratica professionale, sviluppa al proprio interno solidarietà ed è anche in grado di innestarsi nel tessuto economico – sociale del Paese al pari di professioni di più lunga storia e tradizione.

Iscrivere al nostro Ente di previdenza è anche tutto questo, è anche, cioè, la possibilità di ottenere un vantaggio individuale sviluppando un comune interesse collettivo.

Enpap report

Restituzioni eccedenze agli iscritti Modulo MAV per il versamento dell'acconto

Non sempre il controllo della posizione contributiva evidenzia un debito da parte dell'iscritto: sovente l'Ente riscontra versamenti in eccedenza rispetto al dovuto. Qualunque sia l'entità dell'importo, gli uffici ne informano l'interessato, ricordandogli che è possibile fruire di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento Enpap: *"Qualora i versamenti risultino superiori ai contributi dovuti a saldo, l'iscritto ha facoltà di richiederne la restituzione ovvero di riportarli come anticipo per l'anno successivo"*. Se l'iscritto opta per la restituzione, il Consiglio di amministrazione *"viste le risultanze delle verifiche amministrative e tenuto presente che eventuali sanzioni e interessi derivanti da irregolarità commesse dai richiedenti, comunque non incidenti sulla certezza e sulla misura del diritto al rimborso, saranno successivamente richieste"* delibera la restituzione delle somme indebitamente versate in eccesso. A oggi il Consiglio di amministrazione ha assunto 1.157 di tali deliberazioni, a favore di un corrispondente numero di iscritti, per un totale restituito di 890.333,06 euro.

Restituzioni dei contributi agli ultrasessantacinquenni

Come previsto all'art. 9, comma 1, del *Regolamento Enpap*, anche nell'ultimo mese sono proseguite le restituzioni dei contributi soggetti versati, maggiorati delle rivalutazioni, agli iscritti che raggiungono i 65 anni *"senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto a pensione"*. Fino a oggi sono stati inviati, complessivamente, a 118 iscritti 646 mila euro, dei quali 561.456,70 a suo tempo versati dagli iscritti. Nel restituire tali contributi l'Enpap vi ha aggiunto ulteriori 84.795,92 euro di interessi per rivalutazione.

A proposito di rivalutazioni: non solo gli ultrasessantacinquenni ma ciascun iscritto ha un suo estratto conto individuale in cui sono evidenziati sia i versamenti effettuati sia le percentuali e gli importi annuali delle rivalutazioni. A oggi i contributi soggetti a carico degli iscritti ammontano a 100.760.751,58 euro (in vecchie lire sono 195 miliardi 100.020.462), cui l'Enpap ha aggiunto 11.583.380,53 euro di interessi (in vecchie lire sono 22 miliardi 428.552.219).

Pensioni Enpap

Raggiunta quota 32 pensioni (21 pensionate e 11 pensionati): un numero di eventi ancora esiguo per poter sviluppare dati significativi, tuttavia già ora si delinea la centralità per il 2003 di una approfondita **riflessione sul sistema a capitalizzazione** introdotto con il D. Lgs. 103/96 che, per iperassicurare una tenuta strutturale dei conti, ha drasticamente eliminato forse fin troppi degli elementi solidaristici e di patto generazionale presenti nel sistema a ripartizione.

Indennità di maternità

Continua il sostenuto trend di natalità illustrato nello scorso *report*: raggiunti i 1.350 eventi. A oggi, 1.214 colleghe, tra le quali 136 per più di un evento, hanno usufruito dell'apposito fondo di solidarietà. La media degli ultimi cinquanta assegni conferma in 5.300 euro erogati per evento il dato medio 2002. Il fondo ha complessivamente erogato, fino alla data attuale, 6 milioni 332.156,72 euro (in vecchie lire sono 12 miliardi 260.765.092).

Dichiarazione reddituale annuale

Dal giugno scorso a oggi sono 14.780 le dichiarazioni reddituali annuali degli iscritti pervenute all'Enpap: grazie alla crescente specifica esperienza del personale e a un nuovo programma di lettura e acquisizione ottica dei dati, che si è dimostrato veloce e affidabile, tutte le dichiarazioni pervenute sono già state inserite nel database che gestisce le posizioni degli iscritti.

Versamento acconto: entro il 2 dicembre

Questa affinata procedura di rapida acquisizione dei dati ci permette di attivare un nuovo servizio a favore degli iscritti che hanno inviato, completa e nei termini, la dichiarazione reddituale: in prossimità della consueta scadenza del versamento dell'acconto riceveranno un prospetto promemoria contenente sia l'ormai consueto precalcolo individualizzato dell'acconto sia, da quest'anno, anche un *Modulo MAV*.

MAV è una procedura propria del sistema bancario che, **senza aggiunte di spese e/o commissioni, permette di effettuare il versamento dell'acconto presso qualsiasi sportello bancario** dell'intero territorio nazionale. Ovviamente, né il precalcolo né il pagamento via MAV sono realizzabili in caso di mancato invio all'Enpap della dichiarazione reddituale annuale, che costituisce la base per la determinazione della contribuzione dovuta e, quindi, anche per l'acconto dell'anno 2002: tuttavia anche in tali casi l'Enpap provvede a inviare per tempo, questo mese, un prospetto promemoria con l'indicazione del motivo per cui non è stato precalcolato l'acconto e inoltre, per agevolare la determinazione dell'importo da versare, verrà inclusa una guida per effettuare i passaggi di calcolo di quanto dovuto.

La scadenza per il versamento dell'acconto riferito ai redditi dell'anno 2002 è fissata, per quest'anno, al 2 dicembre 2002 in quanto il consueto termine del 30 novembre coincide con la giornata di sabato. In occasione di tale adempimento non occorre inoltre alcuna dichiarazione ma semplicemente versare l'importo dovuto.

Monitoraggio degli investimenti

In vista del previsto arrivo a fine novembre della importante liquidità generata dagli acconti, e perdurando anche in questo quarto trimestre una marcata volatilità dei mercati finanziari, il Consiglio di amministrazione ha chiesto indicazioni al Consiglio di indirizzo generale, organismo statutariamente responsabile della determinazione dei criteri d'investimento, comunicando al Consiglio di indirizzo generale che anche a ottobre la liquidità sarebbe rimasta prudenzialmente depositata sul conto corrente dell'Ente, anche in considerazione del tasso di remunerazione riconosciuto all'Ente dalla banca tesoriera, che è attualmente superiore alla remunerazione netta di altri strumenti di liquidità. Il tasso del conto Enpap è infatti del **3,625%** (più precisamente, è indicizzato ed è lo *0,375% sopra al TUR*, il tasso ufficiale di riferimento fissato per l'intera area euro dalla BCE: attualmente il TUR è il 3,25%). Come termine di confronto valga, ad esempio, il tasso dei BOT annuali, che è del 2,89% *al lordo delle commissioni* (asta BOT del 10 ottobre).

Mutui per gli iscritti Enpap

Abbiamo studiato un mutuo il cui iter si svolge per corrispondenza, consentendo all'iscritto richiedente di perfezionare l'operazione senza nemmeno doversi recare presso uno sportello bancario. Tasso Fisso: pari all'*IRS (Interest Rate Swaps) lettera a 5, a 10 e a 15 anni* (per i mutui con corrispondente durata) rilevato il giorno della proposta contrattuale, maggiorato di 0,65 punti annui. Tasso Variabile: pari all'Euribor 6 mesi lettera, aumentato di 0,65 punti annui; tasso di ingresso: 4%.

Il mutuo può essere concesso per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione della prima o seconda casa o dello studio professionale. Il prossimo Notiziario ne illustrerà più dettagliatamente condizioni e costi: se però qualche iscritto sta già per contrarre un mutuo, e vuole confrontare questa con altre offerte, telefoni all'Enpap.

Approfondimento

La sanatoria delle irregolarità contributive

Per effetto dei poteri deliberativi in materia di condono per inadempienze contributive, attribuiti dall'art. 4, comma 6 bis, della legge 140/97, il Consiglio di amministrazione dell'Enpap, di concerto con il Consiglio di indirizzo generale, con deliberazione n. 142 del 16 dicembre 2000 ha adottato specifico provvedimento per consentire la **regolarizzazione degli obblighi di iscrizione, di dichiarazione e di contribuzione** non regolarmente assolti.

L'approvazione da parte dei ministeri vigilanti, espressamente prescritta dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 509/94, è avvenuta nel mese di dicembre 2001: considerato il lasso di tempo trascorso tra l'adozione del provvedimento e l'intervenuta approvazione ministeriale, il Consiglio di amministrazione, per ragioni di equità e omogeneità di trattamento degli iscritti, nella seduta del 9 febbraio 2002 con deliberazione n. 22/02 ha **esteso la sanatoria alle inadempienze verificatesi entro il 31 dicembre 2001**.

Pertanto, entro il termine del **30 dicembre 2002** (scadenza individuata a seguito dell'estensione dei termini del provvedimento), gli psicologi iscritti all'Ente, ovvero gli psicologi che, pur avendo titolo all'iscrizione, non vi abbiano ancora provveduto, possono usufruire – in via eccezionale – di quanto previ-

sto dal provvedimento in questione al fine di poter regolarizzare la propria posizione presso l'Ente.

Va precisato che **la mancata osservanza dei termini** stabiliti dal citato provvedimento (mancata presentazione della domanda, o domanda presentata dopo il 30 dicembre 2002, omissivo o tardivo versamento degli importi dovuti, sia in soluzione unica sia in forma rateale), **comporta la decadenza dalla facoltà di condono**. In tale ipotesi le somme eventualmente già versate verranno acquisite dall'Ente in conto di quanto dovuto in applicazione del regime sanzionatorio ordinario.

Nelle pagine successive vengono dettagliatamente illustrati gli adempimenti che possono essere regolarizzati mediante la sanatoria, con indicazione dei relativi termini e modalità di adesione.

Per non appesantire ulteriormente il testo, questo *approfondimento* non include le istruzioni specifiche per gli **psicologi specialisti ambulatoriali convenzionati con un contratto regolato dal DPR 446/01 (ex DPR 458/98)**: gli psicologi che hanno comunicato all'Ente di svolgere attività professionale regolata da tale contratto riceveranno un plico con le specifiche istruzioni e la corrispondente modulistica, preintestata.

ATTENZIONE: AGLI ISCRITTI ALL'ENPAP

**È STATO INVIATO PER RACCOMANDATA
UN RENDICONTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE INDIVIDUALE
CHE SEGNALE AGLI INTERESSATI
EVENTUALI INADEMPIENZE E IRREGOLARITÀ E UN MODULO PREINTESTATO
PER L'ADESIONE ALLA SANATORIA**

LE INADEMPIENZE CHE POSSONO ESSERE REGOLARIZZATE E LE SCADENZE OGGETTO DELLA SANATORIA

Il provvedimento di sanatoria ha la finalità di consentire agli psicologi che non abbiano correttamente assolto gli obblighi

- di iscrizione all'Ente
- di comunicazione annuale dei redditi professionali
- di versamento dei relativi contributi

di poter regolarizzare la propria posizione usufruendo di un regime sostitutivo che, in via eccezionale, può attenuare gli effetti derivanti dall'applicazione dei termini sanzionatori ordinari previsti dal Regolamento di previdenza.

La sanatoria può essere richiesta per regolarizzare tutte le inadempienze relative agli anni dal 1996 al 2000, mentre in relazione alle inadempienze 2001 può essere richiesta limitatamente agli obblighi scaduti entro il 31 dicembre 2001. Il ricorso a tale facoltà è possibile per la regolarizzazione delle annualità e degli adempimenti indicati nella successiva tabella riepilogativa:

<i>Anno di produzione del reddito professionale</i>	<i>Scadenza del termine per la comunicazione annuale</i>	<i>Scadenza del termine per il versamento in acconto</i>	<i>Scadenza del termine per il versamento a saldo</i>
1996	29/01/1998	—	29/01/1998
1997	31/07/1998	—	31/07/1998
1998	02/08/1999	30/11/1998	02/08/1999
1999	31/07/2000	30/11/1999	31/07/2000
2000	31/07/2001	30/11/2000	31/07/2001
2001	—	30/11/2001	—

Per i dettagli relativi all'eventuale adesione, si suggerisce di consultare con attenzione le sezioni di questo *approfondimento*, che costituisce la circolare illustrativa del *provvedimento di sanatoria*. I quattro prospetti pubblicati al termine di questo *approfondimento* riportano in forma schematica le corrispondenti tipologie di irregolarità che possono essere sanate, con una comparazione tra regime ordinario e regime previsto dalla sanatoria per quanto riguarda i termini di sanzionabilità. Sono indicate, altresì, le relative modalità di adesione al provvedimento, i testi delle norme che disciplinano gli adempimenti oggetto di regolarizzazione nonché il relativo riferimento al Regolamento di previdenza.

I SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DELLA SANATORIA

L'adesione al provvedimento di sanatoria è consentita a due categorie di soggetti:

<p>psicologi iscritti o che siano stati iscritti all'Ente, ovvero eredi di iscritti deceduti</p>	<p>Sono compresi in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che hanno in atto l'iscrizione; • i cancellati a qualsiasi titolo dall'Ente, e gli eredi degli iscritti deceduti; • coloro che pur essendo già iscritti (o essendolo stati) devono retrodatare gli effetti della propria iscrizione.
<p>psicologi iscrivibili</p>	<p>Sono compresi in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro i quali erano in possesso, per gli anni oggetto di sanatoria, dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di previdenza e che non abbiano ancora perfezionato la loro iscrizione all'Ente, anche nel caso in cui, nel frattempo, siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione stessa.

ISTRUZIONI PER GLI PSICOLOGI GIÀ ISCRITTI, O CHE SIANO STATI ISCRITTI ALL'ENTE, O EREDI DI ISCRITTI DECEDUTI

Gli psicologi iscritti o che siano stati iscritti all'ente, ovvero i loro eredi, qualora intendano avvalersi della facoltà di sanatoria, debbono far pervenire, entro il termine previsto (**30 dicembre 2002**), le relative domande su apposito modulo predisposto dall'Ente, nonché provvedere al contestuale versamento dei contributi dovuti, di carattere soggettivo, integrativo e per il trattamento di maternità, con maggiorazione degli interessi legali al tasso pro tempore vigente, oltre al tasso annuo del 5,5%, da calcolarsi a partire dalle singole scadenze degli stessi contributi, fino alla data termine di presentazione della domanda di condono, nonché gli eventuali importi sostitutivi delle sanzioni per omessa, infedele o tardiva comunicazione reddituale.

A questi iscritti, sulla base dei dati in possesso dell'Ente, viene separatamente **inviato per raccomandata un rendiconto**, sotto forma di prospetto riepilogativo della posizione previdenziale, nel quale vengono evidenziate le inadempienze verificate. Viene indicato inoltre il calcolo, per ciascun anno, di quanto complessivamente dovuto per capitale, sanzioni e interessi, sia in base al regime ordinario, sia in applicazione del regime sostitutivo previsto dalla sanatoria. **Fermo restando l'obbligo di provvedere alla regolarizzazione delle intere annualità interessate dalle predette inadempienze**, l'iscritto potrà valutare quale regime adottare, in considerazione del minor onere finanziario da sostenere. Va precisato, infatti, che per talune irregolarità, in particolar modo quando vi sono solo lievi ritardi nei versamenti contenuti entro pochi giorni dalla relativa scadenza, potrebbe risultare meno oneroso l'importo derivante dall'applicazione delle sanzioni ordinariamente previste.

In quest'ultima ipotesi, la regolarizzazione delle stesse inadempienze nonché le ulteriori, eventuali irregolarità verificatesi in periodi non rientranti nella sanatoria, dovrà avvenire separatamente, mediante l'ulteriore modulo appositamente accluso da utilizzare nel solo

caso in cui vengano versati importi per la regolarizzazione di annualità in base al sistema sanzionatorio ordinario.

Conseguentemente, in sede di compilazione della domanda di sanatoria, **dopo aver riscontrato per ciascun anno l'esattezza e la completezza dei dati reddituali e contributivi** riportati dall'Ente, l'iscritto dovrà solo trascrivere nelle apposite sezioni della stessa domanda gli importi riferiti a **contributi ancora dovuti, nonché i correlati importi sostitutivi di interessi e sanzioni previsti dal provvedimento**, che potranno essere rilevati dal *"RIEPILOGO GENERALE INADEMPIENZE PER ANNO"*.

ATTENZIONE: PER LE MAGGIORAZIONI APPLICABILI IN CASO DI ADESIONE ALLA SANATORIA, OCCORRERÀ FAR RIFERIMENTO ALLE COLONNE "IMPORTO SOSTITUTIVO DA SANATORIA" CONTENUTE NEL RIEPILOGO DEL RENDICONTO.

VERSAMENTI IN ACCONTO INFERIORI AL DOVUTO, MA CAPIENTI RISPETTO AL REDDITO E AI CORRISPETTIVI LORDI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI PER L'ANNO DI RIFERIMENTO

Per la categoria di soggetti che rientra in questa tipologia, il provvedimento di sanatoria ha posto attenzione anche agli adempimenti di contribuzione riferiti al versamento d'acconto, stabilendo espressamente che *"non comportano applicazione di interessi e sanzioni i minori versamenti effettuati in sede di acconto (che a norma di Regolamento sono pari al 60% di quanto versato per l'anno precedente, ovvero il minimo) purché tali versamenti risultino capienti rispetto al reddito netto ed ai corrispettivi lordi effettivamente conseguiti dall'iscritto per l'anno di riferimento dell'acconto stesso"*.

Ciò vuol dire che se l'iscritto ha effettuato un versamento a titolo di acconto in misura inferiore rispetto al dovuto e l'Ente ha avuto modo di verificare che tale importo è congruente rispetto al relativo reddito, l'inadempienza in questione non comporterà applicazione di alcuna maggiorazione. Qualora ricorra tale fattispecie (per la quale, ove possibile, viene data segnalazione nel prospetto riepilogativo della posizione), l'iscritto dovrà **barrare l'apposita casella per richiederne la regolarizzazione, senza dover corrispondere oneri aggiuntivi**. Resta ferma la sanzionabilità dell'acconto, qualora il relativo versamento sia avvenuto oltre il termine di scadenza normativamente previsto, limitatamente alla irregolarità derivante dal ritardato pagamento (SANATORIA C).

Qualora in un determinato anno **non sia stata presentata la comunicazione reddituale**, ovvero la stessa risulti incompleta o con segnalazioni di incongruenza, l'Ente non potrà verificare la regolarità dei relativi versamenti (ove effettuati) ivi compreso quello a titolo di acconto. In tale evenienza l'iscritto nel modello di adesione dovrà:

- comunicare i dati reddituali mancanti, o integrare quelli già inviati compilando gli appositi campi del quadro SANATORIA B;
- ricalcolare la contribuzione dovuta per lo stesso anno, nonché l'acconto dell'anno successivo nella sezione SANATORIA C. *(Ad esempio, in caso di nuova presentazione o di integrazione della comunicazione reddituale dell'anno 1999, occorrerà calcolare il relativo importo a saldo $(C1 + C2 + C3)$ detraendo dal dovuto $(C4)$ tutti i versamenti già effettuati per l'anno in questione il cui valore è dato dalla somma dei singoli versamenti riferiti all'anno stesso: $\text{acconto } 1999 + \text{saldo } 1999$);*

- verificare l'acconto dell'anno successivo (*nell'esempio, il 2000*) in quanto basato sul dovuto dell'anno precedente;
- in caso di differenze a debito, provvedere al versamento dei relativi importi risultanti dai calcoli effettuati nel quadro SANATORIA C.

ATTENZIONE: IN CASO DI ADESIONE ALLA SANATORIA
GLI IMPORTI *SOSTITUTIVI* DI INTERESSI E SANZIONI ORDINARIAMENTE PREVISTI
SUGLI OMESSI PAGAMENTI
DEVONO ESSERE CALCOLATI A PARTIRE DALLA SCADENZA IN CUI DOVEVA AVVENIRE
IL VERSAMENTO FINO ALLA DATA ULTIMA FISSATA
PER L'ADESIONE ALLA SANATORIA.
PER I VERSAMENTI GIÀ EFFETTUATI TARDIVAMENTE
TALI IMPORTI SONO PRECALCOLATI DALL'ENTE.

ANNO	TASSO D'INTERESSE LEGALE	INTERESSI SOSTITUTIVI	TOTALE MAGGIORAZIONE APPLICABILE PER IMPORTI SOSTITUTIVI	TARDIVA, OMESSA, INFEDELE COMUNICAZIONE ANNUALE DEL REDDITO E DEI CORRISPETTIVI LORDI	
1998	5%	5,5%	10,5%	Entro il 60° giorno dalla scadenza	Oltre il 60° giorno dalla scadenza
1999	2,5%	5,5%	8%		
2000	2,5%	5,5%	8%		
2001	3,5%	5,5%	9%	€ 10,33	€ 51,65
2002	3%	5,5%	8,5%		

ISTRUZIONI PER GLI PSICOLOGI NON ISCRITTI ALL'ENPAP, CHE PRESENTANO CONTESTUALMENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE E DOMANDA DI SANATORIA

Coloro i quali, pur presentando già nel 2001 o in anni precedenti i requisiti per l'iscrizione all'Ente, non vi hanno ancora provveduto (anche nel caso in cui siano successivamente venuti meno i requisiti per l'iscrizione stessa) possono aderire alla sanatoria facendo pervenire entro il termine previsto (**30 dicembre 2002**) la relativa **domanda** (nella quale va indicata la data in cui ha avuto inizio l'attività libero professionale e l'entità dei redditi netti e corrispettivi lordi conseguiti) e **provvedendo al contestuale versamento degli importi dovuti a titolo di contributo soggettivo, integrativo e di maternità**.

Una volta ricevuto il predetto modulo di domanda (corredato dei prescritti versamenti contributivi) e acquisiti i dati necessari, l'Ente richiederà il pagamento delle **maggiorazioni applicabili** costituite dagli interessi legali al tasso protempore vigente, oltre al tasso annuo del 5,5% da calcolarsi a partire dalle singole scadenze dei contributi dovuti, fino alla data termine per la presentazione della domanda di condono e agli eventuali interessi di dilazione - ove il richiedente si avvalga di tale facoltà - nonché gli importi sostitutivi per omessa, infedele o tardiva comunicazione e per l'eventuale tardiva iscrizione.

Per i casi di omessa o tardiva presentazione della domanda di iscrizione all'Ente (SANATORIA A) vedere la scheda riepilogativa a pagina 23.

MODALITÀ PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ANNUALI DOVUTI ALL'ENPAP

I DATI REDDITUALI (SANATORIA B)

CORRISPETTIVI LORDI

(in caso di adesione alla sanatoria tale dato va riportato nel campo B2 della domanda)

I corrispettivi lordi sono costituiti dalla somma dei compensi (al lordo degli eventuali costi sostenuti) conseguiti dall'iscritto in un determinato periodo di imposta per prestazioni professionali svolte in qualità di psicologo.

Se nella comunicazione reddituale annuale i corrispettivi lordi indicati sono inferiori al relativo reddito netto, l'Ente segnala all'iscritto una presunta incongruenza dei corrispettivi lordi. Incongruenza *presunta* in quanto può derivare da importi che non concorrono a formare la base imponibile ai fini del 2% (vanno però inclusi nel reddito netto) perché relativi a:

- fatture emesse da un iscritto nei confronti di un altro iscritto all'Ente nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario, sempre che il contributo integrativo sia stato applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario;
- indennità di maternità erogate dall'Enpap;
- adeguamento ai parametri o agli studi di settore.

Nei suddetti casi l'iscritto è tenuto a comunicare l'importo dei corrispettivi lordi, al netto dei compensi che non concorrono a formare la base imponibile del contributo integrativo.

Di conseguenza, qualora la presunta incongruenza derivi da uno dei predetti fattori, si prega di darne tempestiva segnalazione all'ente perché possa procedere alle opportune annotazioni.

Diversamente, in caso di errata comunicazione dei dati reddituali, provvedere alla rettifica degli stessi.

REDDITO NETTO

(in caso di adesione alla sanatoria tale dato va riportato nel campo B1 della domanda)

Il reddito professionale netto di lavoro autonomo è rappresentato, per ciascun anno, dalla somma dei compensi ai fini dell'IRPEF **derivanti da attività libero professionale di psicologo, conseguiti anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.**

Attenzione: le ritenute d'acconto subite dal professionista, in quanto semplice anticipazione dell'IRPEF da versare, non rappresentano un costo ai fini fiscali e quindi non debbono essere detratte dal reddito professionale.

In caso di mancata presentazione della comunicazione reddituale per gli anni dal 1996 al 2000 è possibile utilizzare la sanatoria B.

Se deve essere presentata o rettificata la comunicazione relativa ai redditi del 2001 è invece necessario richiedere all'Enpap la modulistica necessaria, trattandosi di adempimento non rientrante nel periodo regolarizzabile in sanatoria.

Se è necessario integrare o modificare i dati reddituali (esposti in dettaglio nel quadro posizione reddituale e contributiva del rendiconto) fare ricorso alla SANATORIA B considerando, per ciascun anno oggetto di rettifica, il relativo importo sostitutivo della sanzione ordinaria pari a € 51,65 per infedele comunicazione.

Si prega di compilare anche il campo B3 - totale di controllo – scrivendovi la somma algebrica del reddito netto professionale e dei corrispettivi lordi (B1 + B2): questo dato vi viene chiesto soltanto per controllare il corretto riconoscimento da parte del software di lettura ottica dei campi precedenti.

LA CONTRIBUZIONE (SANATORIA C)

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo obbligatorio è pari a una percentuale non inferiore al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo, prestato anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prodotto nell'anno così come risultante dalla dichiarazione dei redditi.

A partire dalla dichiarazione reddituale relativa ai redditi dell'anno 2000, l'iscritto ha facoltà di optare, annualmente, per il versamento di un importo per contribuzione soggettiva pari al 14% del reddito netto, in luogo dell'aliquota minima del 10%, al fine di aumentare il proprio accantonamento previdenziale.

Il reddito netto su cui calcolare il contributo non può essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 e successive modificazioni. Tale massimale, e i relativi importi di contribuzione, sono indicati nella tabella seguente:

ANNO	IMPORTO MASSIMALE		CONTRIBUTO CORRISPONDENTE AL MASSIMALE IN EURO	
	IN LIRE	IN EURO	10%	14%
1996	132.000.000	68.172,31	6.817,23	Introdotta dalla contribuzione dell'anno 2000
1997	137.148.000	70.831,03	7.083,21	
1998	139.480.000	72.035,41	7.203,54	
1999	141.991.000	73.332,23	7.333,17	
2000	144.263.000	74.505,62	7.450,41	10.430,88

CONTRIBUTO SOGGETTIVO OBBLIGATORIO MINIMO

Qualora il reddito professionale netto dichiarato determini un contributo soggettivo obbligatorio inferiore a € 774,69, è in ogni caso dovuto il contributo minimo di € 774,69.

RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO

ATTENZIONE: nel caso in cui si richiedano le riduzioni illustrate nel successivo prospetto sintetico, l'importo del contributo soggettivo minimo va considerato in misura ridotta. Si precisa che la fruizione di tale beneficio è **facoltativa**. Per avere titolo alla riduzione è **obbligatorio** barrare la casella riguardante la tipologia di cui si fa richiesta e allegare la documentazione espressamente prevista per le singole tipologie.

Può essere utile ricordare che - anche nei casi in cui vengono richieste riduzioni - vi è l'obbligo di versare, quale contributo soggettivo, **almeno il 10%** (o il 14%, se si esercita tale opzione) dell'intero ammontare del reddito netto conseguito, nel caso in cui tali percentuali, così applicate, diano luogo a un contributo di importo superiore al minimo, anche se ridotto. *Si precisa inoltre che le riduzioni D e E sono state introdotte con apposita modifica al Regolamento, a partire dalla contribuzione dovuta per l'anno 2000.*

TIPOLOGIA DI RIDUZIONE	SOGGETTI DESTINATARI	ANNI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICHIESTA	MISURA DELLA RIDUZIONE
A	<p>Iscritti che abbiano svolto nel corso dell'anno attività di lavoro dipendente anche in caso di rapporto di lavoro part-time. <i>A tale riguardo, si ricorda che la riduzione non è applicabile a coloro che nell'anno per il quale la stessa viene richiesta abbiano svolto attività il cui reddito venga fiscalmente assimilato a quello di lavoro dipendente (es. collaborazioni coordinate e continuative).</i></p> <p><i>Allegare per ciascun anno cui la richiesta è riferita copia del CUD (ex mod. 101) o stato di servizio rilasciati da datore di lavoro.</i></p>	<p>1996 1997 1998 1999 2000</p>	<p>da € 774,69</p> <p>a € 387,34</p>
B	<p>Iscritti che si siano trovati, per almeno sei mesi nel corso dell'anno, nelle condizioni di inattività professionale dovuta a inabilità per malattia, maternità o altre cause previste dalla normativa vigente. <i>In tal senso si ricorda che la riduzione non è applicabile quando l'inabilità sia dovuta a maternità, a meno che non si sia trattato di una gravidanza a rischio, per la quale quindi sia stato prescritto un periodo di inattività, e/o siano insorti problemi di salute alla madre e/o al nascituro per un periodo superiore ai sei mesi.</i></p> <p><i>Allegare, per l'anno in cui viene richiesta, certificato medico che attesti la condizione di inattività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi nell'anno.</i></p>	<p>1996 1997 1998 1999 2000</p>	<p>da € 774,69</p> <p>a € 387,34</p>
C	<p>Iscritti all'Albo dell'Ordine che nell'anno per il quale chiedono la riduzione sono iscritti all'albo da non oltre tre anni. Ad esempio, l'eventuale riduzione per l'anno 2000, potrà applicarsi agli iscritti all'albo non prima dell'anno 1998.</p> <p>Per tale riduzione non occorre allegare documentazione.</p>	<p>1996 1997 1998 1999 2000</p>	<p>da € 774,69</p> <p>a € 258,23</p>
D	<p>Iscritti che siano già titolari di pensione erogata da altro ente di gestione previdenziale obbligatoria, purché abbiano già compiuto il cinquantasettesimo anno di età (nell'anno per il quale viene richiesta la riduzione).</p> <p><i>Allegare, per ciascun anno cui la richiesta è riferita, copia del CUD (ex mod. 101) rilasciato dall'Ente pensionistico che eroga la prestazione.</i></p>	<p>2000</p>	<p>da € 774,69</p> <p>a € 387,34</p>
E	<p>Iscritti che abbiano conseguito nel corso dell'anno un reddito netto di lavoro autonomo anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, derivante dall'esercizio di attività professionale, inferiore a euro 1.594,37 (lire 3.000.000).</p> <p><i>Per tale riduzione non occorre allegare documentazione.</i></p>	<p>2000</p>	<p>da € 74,69</p> <p>a € 154,94</p>

ISCRITTI ULTRASESSANTACINQUENNI

I professionisti che abbiano già compiuto il 65° anno di età sono iscritti all'Ente ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni sulla contribuzione integrativa, e del contributo per il fondo di solidarietà maternità, con esonero integrale dalla contribuzione soggettiva. **È fatto salvo il diritto di rimanere iscritti o iscriversi all'Ente anche ai fini della contribuzione soggettiva dopo il compimento del 65° anno di età.** Per l'annualità in cui si compie il 65° anno di età la contribuzione soggettiva è calcolata in dodicesimi in base ai mesi intercorrenti tra il 1° gennaio e quello di compimento dei 65 anni.

A differenza del contributo soggettivo, **il contributo integrativo e quello di maternità sono sempre dovuti**, secondo le regole generali previste per tutti gli altri iscritti (art. 1, comma 4, e art. 30, comma 2, del Regolamento).

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale del 2% su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, svolta anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Il contributo integrativo del 2% viene riscosso direttamente dall'iscritto, contestualmente alla percezione del corrispettivo e deve essere versata all'Ente indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.

- il contributo integrativo e la base imponibile sono riferite **esclusivamente** ai corrispettivi relativi all'esercizio **dell'attività professionale autonoma di psicologo**;
- **il contributo integrativo non è soggetto alle ritenute IRPEF.**

CONTRIBUTO INTEGRATIVO OBBLIGATORIO MINIMO

Gli iscritti all'Ente sono tenuti a versare un contributo integrativo annuo obbligatorio minimo di € 61,97, ove il contributo effettivamente calcolato sui corrispettivi lordi risulti inferiore a tale importo minimo.

FRAZIONABILITÀ DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO E INTEGRATIVO MINIMO

Per ogni anno solare in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso - quindi se, ad esempio, l'iscrizione è avvenuta o cessata **nel corso** dell'anno - i contributi soggettivi e integrativi annui minimi, pari, rispettivamente a € 774,69 e € 61,97, sono ridotti a tanti dodicesimi quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni.

Resta comunque fermo **l'obbligo di versare il 10% sull'ammontare del reddito netto (per il contributo soggettivo) e il 2% sull'ammontare dei corrispettivi conseguiti (per il contributo integrativo)** nel caso in cui tali percentuali diano luogo a importi superiori ai minimi o alle frazioni dei minimi stessi. Poiché, come si è detto, la frazionabilità si applica alla sola misura intera dei contributi minimi, vale a dire € 774,69 (soggettivo) e € 61,97 (integrativo), se si richiede una delle riduzioni previste dal Regolamento il contributo soggettivo, così ridotto, non può essere anche frazionato.

Domanda di sanatoria

Matricola Iscritto

FAC-SIMILE

Cognome					
Nome					
Nato/a il		Comune di nascita		Prov. Codice Fiscale	
Compilare i campi del successivo riquadro solo nel caso in cui si provvede per la prima volta all'iscrizione all' ENPAP					
Residente a		Prov. C.A.P.		Indirizzo di residenza	
N.ro					
Iscritto all' albo della Regione/Provincia			Data di prima iscrizione		Numero iscrizione
Indirizzo per la corrispondenza (solo se diverso da quello di residenza)		N.ro Comune		Prov. C.A.P. Telefono	

Il sottoscritto chiede di avvalersi dei termini e delle condizioni previsti dal provvedimento di sanatoria adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con delibere n. 142 del 16 dicembre 2000 e n. 22 del 9 febbraio 2002 approvate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali per inadempimenti relative all'iscrizione (sanatoria A), all'inoltro delle comunicazioni obbligatorie afferenti il reddito professionale ed i corrispettivi lordi (sanatoria B) nonché al versamento dei relativi contributi in acconto e saldo (sanatoria C - D). A tal fine provvede a regolarizzare per le annualità di seguito contrassegnate, gli adempimenti non correttamente assolti in relazione alle scadenze contemplate dal citato provvedimento.

ANNO 1996 ANNO 1997 ANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000 ANNO 2001

SANATORIA A Ommissione, retrodatazione o ritardo
In relazione agli adempimenti di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 16 dicembre 2000, il psicologo non ancora iscritto in possesso dei requisiti - Retrodatazione

SANATORIA A
Questa sezione serve per regolarizzare le inadempienze legate all'iscrizione. Se necessario lo psicologo deve comunicare o rettificare la data in cui è iniziata l'attività professionale che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione. Se l'omessa o tardiva iscrizione è collocata nell'anno 2001, indicare anche l'importo sostitutivo della sanzione ordinaria nel campo A 1

Per i soli soggetti che hanno iniziato l'attività professionale in data (compilare solo se ricorre la tipologia):

<input type="checkbox"/> Di essere o di dover retrodatare l'iscrizione in data:	giorno / mese / anno
<input type="checkbox"/> Di dover provvedere tardivamente all'iscrizione avendo maturato il requisito dell'attività autonoma in data:	giorno / mese / anno

Per i soli soggetti iscritti o iscrिवibili il cui obbligo è insorto nell'anno 2001

<input type="checkbox"/> Di aver inviato tardivamente o di non aver inviato la domanda di iscrizione all'Ente relativamente all'obbligo insorto nell'anno 2001	DATA INSORGENZA OBBLIGO (inizio attività)	IMPORTO SOSTITUTIVO DA SANATORIA (A 1)
	giorno / mese / anno	000,00

SANATORIA B Omissione, ritardo o infedeltà
In relazione agli adempimenti di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 16 dicembre 2000, il psicologo non ancora iscritto in possesso dei requisiti ed ai corrispettivi lordi ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 16 dicembre 2000, il psicologo non ancora iscritto in possesso dei requisiti

SANATORIA B
Questa sezione serve per regolarizzare l'omessa, tardiva, infedele comunicazione dei redditi netti professionali e dei corrispettivi lordi conseguiti in un determinato anno. Se la dichiarazione viene resa con la sanatoria in quanto non presentata o se quella già inviata all'Ente deve essere rettificata o integrata, trascrivere i dati negli appositi campi (B1, B2 e B3) considerando, in questo caso, anche la relativa sanzione (campo B4). Se i redditi sono stati correttamente comunicati ma in data successiva alla scadenza di presentazione (fuori termine), riportare solo la corrispondente maggiorazione sostitutiva evidenziata dall'Ente nel rendiconto (quadro comunicazioni annuali)

ANNO	(B1) REDDITO NETTO	REDUZIONI OGGETTIVE (art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 16 dicembre 2000)
<input type="checkbox"/> 1996	000	
<input type="checkbox"/> 1997	000	
<input type="checkbox"/> 1998	000	
<input type="checkbox"/> 1999	000	
<input type="checkbox"/> 2000	000	
TOTALE		

SANATORIA C Omissione totale o parziale di versamenti dovuti per i contributi soggettivi e/o integrativi e/o di maternità dovuti in acconto e a saldo ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per i seguenti anni:

SANATORIA C

Questa sezione serve per regolarizzare l'omesso o tardivo versamento dei contributi.

Deve essere sempre utilizzata nel caso in cui siano stati comunicati o rettificati i redditi in adesione alla sanatoria B, provvedendo in base ai nuovi dati dei redditi, a ridefinire i contributi dovuti (campi da C1 a C6). Se l'iscritto deve solo regolarizzare differenze di contributi non versati o versati tardivamente con i relativi importi sostitutivi da sanatoria, dovrà compilare solo i campi C6 e C7 rilevando gli importi dal rendiconto inviato dall'Ente. I nuovi iscritti in adesione alla sanatoria dovranno calcolare e versare esclusivamente la contribuzione dovuta a saldo, per la quale l'Ente invierà in un secondo momento la richiesta di maggiorazioni

IMPORTI DA VERSARE
(in adesione alla sanatoria)

ANNO	Tipo Contributo	Utilizzare Determinazione	SO	(C6) TRIBUTI VERSARE (C5)		(C7) IMPORTI SOSTITUTIVI DA SANATORIA	
1996	Saldo						
1997	Saldo						
1998	Acconto						
	Saldo		.000				
1999	Acconto		.000	.000	37,18		
	Saldo		.000	.000	61,97		
2000	Acconto		.000	.000	61,97		
	Saldo		.000	.000			
2001	Acconto		.000	.000	103,29		
TOTALE DEI CONTRIBUTI DOVUTI E DEGLI IMPORTI SOSTITUTIVI DA SANATORIA C (in €uro)							

SANATORIA D Versamento di acconto effettuato alla scadenza stabilita dall'Ente, superiore al dovuto, e superiore al reddito netto ed ai corrispettivi lordi effettivamente conseguiti per i seguenti anni:

ANNO 1998

ANNO

ANNO 2001

SANATORIA D SOLO PER COLORO CHE SONO GIÀ ISCRITTI ALL'ENTE

Questa sezione serve per regolarizzare il versamento di acconto se corrisposto alla scadenza in misura inferiore al dovuto, purché congruo rispetto al reddito a cui è riferito. Barrare la casella relativa all'anno di cui l'Ente ha dato segnalazione nel rendiconto (riepilogo generale inadempienze per anno), in corrispondenza delle annualità in cui è stato indicato "SI" nella casella "utilizzo sanatoria"

RIEPILOGO IMPORTI DA VERSARE (in €uro)

TOTALE CONTRIBUTI

totale della colonna C6

INT

totale della

CONTRIBUTI E SOSTITUTIVI DA VERSARE

campi precedenti

ADEMPIMENTO

IMPORTO

PRIMA RATA O VERSAMENTO IN SOLUZIONE UNICA

30 DICEMBRE 2002

SECONDA RATA (+ interessi dilazione)

30 GIUGNO 2003

(importo rata + 3,6%)

TERZA RATA (+ interessi dilazione)

30 DICEMBRE 2003

(importo rata + 7,2%)

Dichiaro, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, che i dati riportati nel presente modello corrispondono al vero. Prendo atto che i versamenti di cui sopra potranno essere soggetti ad integrazione nel caso in cui l'ENPAP riscontrasse che gli stessi sono inferiori a quanto dovuto.

Matricola iscritto

Data

...../...../.....

Firma

.....

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Tale contributo, avente finalità di solidarietà, è destinato alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità ed è **dovuto obbligatoriamente da ogni iscritto all'Ente** nelle seguenti misure annue fisse (importi in euro):

ANNO	IMPORTO ANNUALE DEL CONTRIBUTO DA VERSARE A SALDO	DI CUI VERSATO A TITOLO DI ACCONTO
1996	<i>L'indennità di maternità per le psicologhe è stata introdotta dal 1997. Pertanto il relativo contributo si applica dallo stesso anno</i>	
1997	46,48	-
1998	46,48	27,89
1999	61,97	27,89
2000	61,97	61,97
2001	103,29	103,29

ATTENZIONE: NEL CALCOLARE IL SALDO DOVUTO IN UN DETERMINATO ANNO, CONSIDERARE SEMPRE L'INTERO CONTRIBUTO DI MATERNITÀ ANCHE SE LO STESSO È STATO IN TUTTO O IN PARTE CALCOLATO IN ACCONTO.
DETRAENDO DAL TOTALE A SALDO COSÌ OTTENUTO LE SOMME EVENTUALMENTE GIÀ VERSATE NELL'ANNO, SI OTTERRÀ LA DIFFERENZA DOVUTA PER L'INTERA ANNUALITÀ.
NEL CASO DI CALCOLO O RICALCOLO DEL SALDO 2000, DOVE LA *MATERNITÀ* IN ACCONTO È PARI ALL'INTERO CONTRIBUTO ANNUALE, RIPORTARE NELLA CORRISPONDENTE CASELLA DELLA RIGA "SALDO" L'IMPORTO DI € 61,97

RIEPILOGO DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'ENPAP

SCADENZA	CONTRIBUTO SOGGETTIVO	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	CONTRIBUTO DI MATERNITÀ
SALDO	10% del reddito netto professionale conseguito nell'anno di riferimento, con rispetto del minimo previsto per l'iscritto (dalla contribuzione 2000 l'iscritto con esplicita opzione può elevare tale aliquota al 14%)	2% dei corrispettivi lordi conseguiti nell'anno di riferimento, con rispetto del minimo previsto (€ 61,97)	Intero contributo di maternità dovuto per l'anno di riferimento
ACCONTO	60% del contributo soggettivo dovuto per l'anno precedente, ovvero il minimo	60% del contributo integrativo dovuto per l'anno precedente, ovvero il minimo	Fino al 1999 60% del contributo di maternità dovuto per l'anno precedente Dal 2000 Versamento dell'intero contributo di maternità relativo all'anno di riferimento

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI

In tutti i casi previsti dal provvedimento di sanatoria, le somme complessivamente dovute per capitale e importi sostitutivi di interessi e sanzioni debbono essere versate con le modalità sottoindicate (fatta comunque salva la possibilità di versamento in soluzione unica entro la stessa scadenza del termine per l'adesione alla sanatoria, vale a dire il **30 dicembre 2002**):

- a) fino a € **1.032,91** di dovuto complessivo, in unica rata da versare contestualmente alla domanda di sanatoria;
- b) oltre € **1.032,91** e fino a € **2.065,83** di dovuto complessivo, in due rate di pari importo di cui
 - la prima da versare contestualmente alla domanda di sanatoria;
 - la seconda entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda medesima;
- c) oltre € **2.065,83** di dovuto complessivo, in tre rate di pari importo di cui
 - la prima da versare contestualmente alla domanda di sanatoria;
 - la seconda e la terza rispettivamente entro sei e dodici mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda medesima.

Nei casi previsti alle lettere b) e c) sono altresì dovuti, per il periodo di dilazione relativo alle rate successive alla prima, ulteriori interessi semplici al tasso dello 0,6% per ogni mese o frazione di mese, da computarsi in misura fissa sull'importo complessivo delle stesse rate da corrispondere, calcolati a partire dalla data ultima per la presentazione della domanda (30 dicembre 2002) fino alla scadenza del termine ultimo per il pagamento delle suddette rate.

Sarà cura dell'Ente verificare la correttezza dei dati comunicati dai richiedenti la sanatoria e, qualora questi ultimi - avvalendosi della facoltà di sanatoria nei termini e con le modalità previste - non abbiano ottemperato correttamente alla determinazione e al pagamento delle somme da versare, provvedere a fornire comunicazione per la definizione della richiesta. Pertanto:

- se gli importi risulteranno determinati dall'iscritto in misura inferiore rispetto a quanto complessivamente dovuto, verrà comunicata l'entità dell'integrazione da effettuare, calcolata in base alla modalità di pagamento prescelta dall'interessato. Contestualmente l'Ente richiederà il conguaglio per le differenze relative a versamenti già effettuati, il cui pagamento dovrà essere effettuato dall'iscritto nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del relativo importo;
- se invece gli importi risulteranno determinati dall'iscritto in misura superiore rispetto a quanto complessivamente dovuto, verrà ridefinita la somma effettiva da corrispondere, dandone comunicazione all'interessato. Le eccedenze così calcolate, rispetto ai pagamenti già effettuati, potranno, su richiesta, essere rimborsate all'iscritto o portate in diminuzione delle eventuali rate successive, anch'esse da ridefinire in funzione del corretto importo dovuto.

Qualora le predette rettifiche in aumento o in diminuzione del dovuto complessivo determinassero differenze di importo non superiore a € **51,65**, le stesse verranno richieste in pagamento in soluzione unica, ovvero rimborsate su domanda.

COME VALUTARE LA CONVENIENZA DELL'ADESIONE ALLA SANATORIA E QUALI SONO GLI EFFETTI CHE NE DERIVANO

Per poter stabilire la convenienza o meno di ricorrere alla sanatoria per regolarizzare un determinato anno, l'iscritto può confrontare i termini di sanzionabilità in regime ordinario (somma degli interessi e delle sanzioni) con il relativo onere derivante dall'applicazione dei termini di sanatoria. Per rendere più agevole tale operazione nel rendiconto inviato è stato predisposto un apposito riepilogo delle inadempienze che l'Ente ha potuto riscontrare sulla posizione.

È importante tenere presente al riguardo che:

- il ricorso alla sanatoria prevede l'obbligo di regolarizzare, per ciascuna annualità, **tutti gli adempimenti non correttamente effettuati dall'iscritto** per lo stesso anno. Ciò vuol dire che, per poter considerare interamente sanati gli obblighi riferiti a un determinato anno, l'interessato dovrà provvedere a **definire tutte le inadempienze** verificatesi per tale periodo contributivo;
- **nell'ambito della stessa annualità contributiva** non è possibile procedere alla regolarizzazione di più inadempienze applicando congiuntamente il regime ordinario e quello da sanatoria. Fa eccezione il 2001 che per espressa previsione contempla adempimenti in sanatoria e ulteriori adempimenti in regime ordinario.

In alcuni casi, regolarizzare gli adempimenti non correttamente assolti può risultare meno oneroso applicando sanzioni e interessi del regime ordinario: in questa evenienza l'interessato dovrà procedere ai relativi versamenti facendo uso dell'apposito modulo allegato al plico del rendiconto, utilizzabile, tra l'altro, anche per regolare le eventuali, ulteriori inadempienze non contemplate dal provvedimento in questione (poiché scadute oltre il 31 dicembre 2001). È doveroso ricordare, infine, che **la mancata osservanza dei termini di presentazione della domanda di sanatoria e di versamento dei relativi importi** comporta la decadenza dall'esercizio di tale facoltà. In questo caso le somme già versate a tale titolo verranno acquisite dall'Ente in conto di quanto dovuto dall'iscritto in applicazione del sistema sanzionatorio **ordinario**.

IMPORTANTE

L'adesione al provvedimento di sanatoria nonché il versamento in soluzione unica degli importi dovuti o della prima rata deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 30 dicembre 2002.

La relativa domanda va inoltrata a mezzo raccomandata semplice a:

ENPAP

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi
via degli Scialoja, 3 - 00196 ROMA

Si suggerisce di allegare alla domanda copia del bonifico bancario relativo al/ai versamenti/i, e di conservare cautelativamente una fotocopia della documentazione inviata.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 13 DELLA L. 675/96 SI INFORMA CHE I DATI PERSONALI ACQUISITI DALL'ENTE VERRANNO TRATTATI, ANCHE CON L'AUSILIO DI SOCIETÀ TERZE SPECIFICAMENTE INDIVIDUATE, NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CORRETTEZZA, LICEITÀ, RISERVATEZZA E TUTELA DEI DIRITTI, PER I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE E SECONDO LE FINALITÀ PREVISTE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DELL'ENPAP.

INDICAZIONI PER IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI PER L'ADESIONE ALLA SANATORIA

Tutti i versamenti degli importi derivanti dall'adesione alla sanatoria dovranno essere effettuati tramite **bonifico bancario** con le seguenti modalità:

BENEFICIARIO	ENPAP - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI			
BANCA	Banca Popolare di Sondrio (sede di Roma)	Numero di Conto Corrente 77000/83	ABI 05696	CAB 03211
ORDINANTE	<i>COGNOME E NOME DELL'ISCRITTO</i>			

SCADENZE E CAUSALI DI VERSAMENTO

Lo schema che segue riassume le scadenze degli adempimenti per chi intende usufruire della sanatoria, nonché **le causali da utilizzare** obbligatoriamente per ciascun versamento.

ADEMPIMENTO	SCADENZA	CAUSALE DI VERSAMENTO
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SANATORIA E VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA O PAGAMENTO IN SOLUZIONE UNICA	ENTRO IL 30 DICEMBRE 2002	CODICE FISCALE DELL'ISCRITTO(spazio) RS1
SECONDA RATA (importo rata + interesse di dilazione pari al 3,6%)	ENTRO IL 30 GIUGNO 2003	CODICE FISCALE DELL'ISCRITTO(spazio) RS2
TERZA RATA (importo rata + interesse di dilazione pari al 7,2%)	ENTRO IL 30 DICEMBRE 2003	CODICE FISCALE DELL'ISCRITTO(spazio) RS3
DIFFERENZE SU VERSAMENTI INFERIORI AL DOVUTO (SE RICHIESTE DALL'ENTE A SEGUITO DI VERIFICA DEI DATI COMUNICATI DAGLI ISCRITTI)	ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ENTE DELL'IMPORTO DA VERSARE	CODICE FISCALE DELL'ISCRITTO(spazio) RS4

I pagamenti all'Enpap effettuati presso una filiale della Banca Popolare di Sondrio, ovvero presso una delle Banche Popolari con le quali è stata stipulata la convenzione, sono sempre esenti da spese. Chi non è correntista di tali banche dovrà presentarsi con contanti, ovvero con assegno circolare d'importo pari al bonifico, intestato all'iscritto e girato dallo stesso, o con un proprio assegno di c/c bancario emesso dall'iscritto, con la clausola non trasferibile, a favore Enpap.

ELENCO DELLE BANCHE CON LE QUALI È STATA ATTIVATA
LA CONVENZIONE PER L'INCASSO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALLE
MEDESIME CONDIZIONI OFFERTE DALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.A.

GRUPPO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

- Banca Popolare dell'Emilia Romagna
- Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A.
- Banca del Monte di Foggia S.p.A.
- Banca Popolare del Materano S.p.A.
- Banca Popolare di Aprilia S.p.A.
- Banca Popolare di Castrovillari e Corigliano Calabro S.p.A.
- Banca Popolare di Crotona S.p.A.
- Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A.
- Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
- Banca Popolare di Salerno S.p.A.
- Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A.
- Banco di Sardegna S.p.A.
- Banca di Sassari S.p.A.

GRUPPO BANCA POPOLARE DI BERGAMO – CREDITO VARESIANO

- Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino
- Banca Brignone S.p.A.
- Banca Popolare di Ancona S.p.A.
- Banca Popolare di Todi S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Fano S.p.A.

GRUPPO CREDITIZIO BIPIELLE

- Banca Popolare di Lodi
- Banca Bipielle Romagna S.p.A.
- Banca Popolare di Bronte S.p.A.
- Banca Popolare di Ferrara e Rovigo S.p.A.
- Banca Popolare di Mantova S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Livorno S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Imola S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Pisa S.p.A.
- Casse del Tirreno
Popolare di Crema

SANATORIA-OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DA PARTE DI PSICOLOGO CON OBBLIGO DI ISCRIZIONE MA NON ANCORA ISCRITTO, OVVERO RETRODAZIONE DELL'ISCRIZIONE DA PARTE DI SOGGETTO GIÀ ISCRITTO (art. 2 del Regolamento Enpap)

Vecchio testo del Regolamento Enpap (vigente sino al 31 dicembre 1999)*		Nuovo testo del Regolamento Enpap (in vigore dal 1° gennaio 2001)	
<i>L'iscrizione deve essere effettuata entro 30 giorni dall'insorgenza dei requisiti.</i>		<i>Comma 2 dell'art. 2: L'iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dall'insorgenza dei requisiti.</i>	
<i>Comma 2bis dell'art. 2: L'omessa iscrizione all'Ente entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione pari ad un quinto del contributo soggettivo minimo di cui all'art. 3, comma 1, per l'anno di riferimento. Tale sanzione viene ridotta ad un decimo del contributo soggettivo minimo ove l'iscrizione intervienga entro il 30 marzo dell'anno successivo alla data di insorgenza dei requisiti, ferma restando l'applicabilità del sistema sanzionatorio previsto dai successivi articoli 10 e 11.</i>			
SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARNE	PERIODI CONTRIBUTIVI REGOLARIZZABILI	REGIME SANZIONATORIO ORDINARIO	MAGGIORAZIONI PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI SANATORIA
Coloro i quali erano in possesso, per gli anni regolarizzabili, dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3 del Regolamento di previdenza e che non abbiano ancora perfezionato la loro iscrizione all'Ente (anche nel caso in cui non risultino più obbligati al momento dell'adesione alla sanatoria), ovvero i soggetti già iscritti all'Ente, per i quali l'insorgenza dell'obbligo deve essere retrodata anteriormente alla iscrizione in atto.	Dal 1996 al 2001.	Negli anni dal 1996 al 2000: Nessuna sanzione Obbligo insocto dall'anno 2001: Sanzione di € 154,94, pari a un quinto del contributo soggettivo minimo stabilito per l'anno di riferimento. Tale sanzione viene ridotta ad un decimo (€ 77,47) del contributo soggettivo minimo ove l'iscrizione intervienga entro il 30 marzo dell'anno successivo, alla data di insorgenza dei requisiti, ferma restando l'applicabilità del sistema sanzionatorio previsto dagli artt. 10 e 11.	Per gli anni dal 1996 al 2000: Nessuna. Obbligo insocto nell'anno 2001: importo di € 50,00, in sostituzione della sanzione ordinaria. <i>Il calcolo degli importi sostitutivi di sanzioni e interessi sarà effettuato dall'Ente dopo aver ricevuto la domanda, e sarà comunicato all'interessato per la richiesta di pagamento.</i> Psicologi già iscritti: compilazione del modulo di domanda per le tipologie: a) variazione della data di insorgenza obbligo; b) indicazione dei redditi professionali per il nuovo periodo d'iscrizione; c) se ricorre la tipologia b).
			Psicologi non iscritti: compilazione del modulo di domanda per le seguenti tipologie: a) data di insorgenza dell'obbligo; b) indicazione dei redditi conseguiti; c) calcolo dei contributi a saldo. <i>Il calcolo degli importi sostitutivi di sanzioni e interessi sarà effettuato dall'Ente dopo aver ricevuto la domanda, e sarà comunicato all'interessato per la richiesta di pagamento.</i> Psicologi già iscritti: compilazione del modulo di domanda per le tipologie: a) variazione della data di insorgenza obbligo; b) indicazione dei redditi professionali per il nuovo periodo d'iscrizione; c) se ricorre la tipologia b).

* La sanzionabilità della tardiva iscrizione è stata introdotta con la modifica al Regolamento di previdenza (decorrenti dal 1° gennaio 2000). Tuttavia, poiché l'approvazione di tali modifiche da parte dei Ministeri competenti è avvenuta nel mese di novembre 2000, l'Ente ha potuto dare comunicazione agli psicologi solo a partire dal successivo mese di dicembre 2000. Pertanto gli effetti di tale modifica sono da retrodatarsi, di fatto, a partire da gennaio 2001.

SANATORIA BERTARDO, OMISSIONE, INFEDeltÀ DEI MODELLI DI COMUNICAZIONE ANNUALE DEL REDDITO E DEI CORRISPETTIVI LORDE (art. 11 del Regolamento Enpap)

Tutti gli iscritti devono annualmente comunicare all'Ente con lettera raccomandata da inviare entro la data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi l'ammontare del reddito professionale netto di lavoro autonomo anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno di riferimento.
L'omessa, la ritardata o infedele comunicazione comporta di per sé l'applicazione di una sanzione pari alla metà del contributo soggettivo minimo per l'anno di riferimento. Tale sanzione viene dimezzata se la comunicazione o la rettificazione intervengono entro 60 giorni dalla scadenza del termine.*

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARNE	PERIODI CONTRIBUTIVI REGOLARIZZABILI	REGIME SANZIONATORIO ORDINARIO	MAGGIORAZIONI PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI SANATORIA	MODALITÀ DI ADESIONE
Coloro i quali hanno omesso o ritardato l'invio della comunicazione reddituale annuale ovvero, pur avendola presentata nei termini, hanno provveduto a successive rettifiche o integrazioni dei dati reddituali oltre il predetto termine di scadenza (c.d. caso di infedele comunicazione).	Dal 1996 al 2000 Con riferimento all'anno di produzione del reddito	Entro il 60° giorno dalla scadenza di presentazione: Sanzione pari a € 193,67 Oltre il 60° giorno dalla scadenza di presentazione: Sanzione pari a € 387,34	Entro il 60° giorno dalla scadenza di presentazione: Importo sostitutivo della sanzione: € 10,33 Oltre il 60° giorno dalla scadenza di presentazione: Importo sostitutivo della sanzione: € 51,65	Compilazione della domanda di sanatoria con indicazione delle annualità per le quali si provvede alla regolarizzazione. I dati reddituali vanno trascritti nel modello di adesione alla sanatoria sole se non sono stati comunicati all'ente o se occorre segnalare rettifiche o integrazioni agli stessi. In tali casi va ricalcolata l'entità della contribuzione dovuta e versato il relativo importo, se si generano differenze con quanto già versato. Per coloro che provvedono all'iscrizione in adesione alla sanatoria il calcolo delle maggiorazioni applicabili per tali adempimenti verrà effettuato dall'Ente dopo aver ricevuto la domanda, e sarà successivamente comunicato per la richiesta di pagamento.

* Tale termine di scadenza si applica fino alla comunicazione riferita ai redditi del 1999. A partire dalla comunicazione annuale dell'anno 2000 il termine è fissato entro la fine del mese successivo alla scadenza di pagamento in soluzione unica del saldo IRPEF

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARNE	PERIODI CONTRIBUTIVI REGOLARIZZABILI	REGIME SANZIONATORIO ORDINARIO	MAGGIORAZIONI PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI SANATORIA	MODALITÀ DI ADESIONE
<p>Coloro i quali hanno omesso o ritardato in tutto o in parte il pagamento dei contributi previsti per le scadenze di acconto e saldo.</p>	<p>Dal 1996 al 2000</p>	<p>Applicazione dei termini sanzionatori previsti dal Regolamento vigente nel periodo in cui si è verificata l'omissione (totale o parziale) ovvero il ritardo del versamento.</p> <p>Fino al 31/12/1999*: interessi legali nella misura vigente pro tempore per il periodo di ritardo.</p> <p>Oltre il 60° giorno, in aggiunta agli interessi si applica una sanzione pari al 15% del capitale non versato alla scadenza.</p> <p>Dall'1/1/2000: interesse pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Oltre il 90° giorno in aggiunta agli interessi si applica la sanzione pari al 15% del capitale non versato alla scadenza.</p>	<p>In tutti i casi:</p> <p>Interessi legali al tasso pro tempore vigente, oltre al tasso annuo del 5,5% in luogo delle sanzioni da calcolarsi a partire dalle singole scadenze dei contributi dovuti, fino alla data termine di presentazione della domanda di condono (30/12/2002).</p>	<p>In caso di calcolo o ricalcolo dei contributi a seguito di nuova comunicazione o rettifica dei dati reddituali (SANATORIA B):</p> <p>calcolare nella sezione SANATORIA C, per ciascuna delle annualità da regolarizzare, i contributi dovuti. Per i nuovi iscritti in adesione alla sanatoria, calcolare solo l'importo a saldo (1996-2000) e l'acconto 2001.</p> <p>Se non è necessario effettuare calcolo o ricalcolo della contribuzione:</p> <p>Indicare, per ciascun anno da regolarizzare, nelle caselle "Contributi da versare" e "Importi sostituiti da sanatoria" eventuali somme per contributi non versati e relative maggiorazioni, ovvero le sole maggiorazioni in caso di versamenti già effettuati ma in ritardo rispetto alla scadenza.</p>
<p>Vecchio testo del Regolamento Enpap (vigente sino al 31 dicembre 1999)</p> <p>Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli art. 3 e seguenti (soggettivo, integrativo e maternità) comporta l'obbligo di pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale, con decorrenza dal giorno posteriore all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello di effettivo versamento.</p> <p>Il ritardo nei versamenti di cui ai precedenti commi, se superiori a 60 giorni, comporta inoltre una sanzione pari al 15% annuo del capitale non pagato tempestivamente.</p>	<p>Nuovo testo del Regolamento Enpap (in vigore dal 1° gennaio 2000)</p> <p>Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli art. 3 e seguenti (soggettivo, integrativo e maternità) comporta l'obbligo di pagamento degli interessi di mora nella misura dello 0,60% per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno posteriore all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello di effettivo versamento.</p> <p>Il ritardo nei versamenti di cui ai precedenti commi, se superiore a 90 giorni, comporta inoltre una sanzione pari al 15% annuo del capitale non pagato tempestivamente.</p>			

* In virtù dell'entrata in vigore del nuovo testo del Regolamento Enpap la sanzione del 15% relativa all'inadempimento del versamento di acconto dell'anno 1999 (scaduto in data 30/11/1999) scatta non più al 30/12/2000, ma dal 29/02/2000.

SANATORIA D'ACCONTO INFERIORE AL DOVUTO NEI CASI DI VERSAMENTI CAPIENTI RISPETTO AL REDDITO NETTO E AI CORRISPETTIVI LORDI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALL'ISCRITTO PER L'ANNO DI RIFERIMENTO DELL'ACCONTO STESSO (artt. 3 e 4 del Regolamento Enpap). Tale tipologia di sanatoria non riguarda i casi di omissione del versamento di acconto: in questo caso trova applicazione la SANATORIA C.

I contributi minimi di cui agli articoli 3, commi 3, 4 e 5 e 4, comma 5, ovvero il 60 per cento di quanto versato complessivamente per l'anno precedente, se superiore ai minimi di cui sopra, sono pagati con versamento a mezzo conto corrente postale o bonifico bancario entro il 30 novembre di ogni anno.

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARNE	PERIODI CONTRIBUTIVI REGOLARIZZABILI	REGIME SANZIONATORIO ORDINARIO	MAGGIORAZIONI DAL PROVVEDIMENTO DI SANATORIA	MODALITÀ DI ADESIONE
<p>Coloro i quali hanno corrisposto alla scadenza l'acconto dei contributi in misura inferiore rispetto al dovuto in base all'art. 7 del Regolamento, il cui importo è tuttavia risultato congruo rispetto all'entità dei redditi e dei corrispettivi effettivamente conseguiti per l'anno cui l'acconto è riferito.</p>	<p>Dal 1998 al 2001</p>	<p>Sull'acconto dovuto e non versato</p> <p>Fino al 31/12/1999: interessi legali nella misura vigente pro tempore per il periodo di ritardo. Oltre il 60° giorno, in aggiunta agli interessi, si applica una sanzione pari al 15% del capitale non versato alla scadenza.</p> <p>Dall'1/1/2000: interesse pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Oltre il 90° giorno, in aggiunta agli interessi, si applica la sanzione pari al 15% del capitale non versato alla scadenza.</p>	<p>Nessuna sanzionabilità se il versamento effettuato è risultato capiente rispetto al reddito di riferimento.</p>	<p>Compilazione della domanda (SANATORIA D) barrando la casella corrispondente a ciascuna annualità per la quale si richiede la regolarizzazione.</p> <p>Per coloro che possono beneficiare di tale tipologia viene data apposita segnalazione dall'Ente nel rendiconto.</p> <p>(Utilizzo sanatoria D = S1)</p>

Vedere nota pagina 25.

I dipendenti con attività libero-professionale intra o extramoenia, convenzionati e CO.CO.CO. sono tenuti all'iscrizione Enpap

di Paolo Moscara

L'attuale normativa pensionistica prevede che tutti i redditi debbano essere assoggettati a versamenti previdenziali. A questo punto sorge la necessità di determinare, per ciascuna tipologia di reddito percepito, a quale Istituto previdenziale versare i contributi dovuti.

Per esempio gli psicologi dipendenti, che per la parte relativa alla retribuzione vengono iscritti alla gestione previdenziale dal loro datore di lavoro, che provvede a trattenere e versare i contributi dovuti, se producono contemporaneamente anche redditi da libera professione, debbono per questi redditi aprire una ulteriore posizione previdenziale, iscrivendosi all'Enpap. E anche i dipendenti delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, iscritti dalle Aziende all'INPDAP per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti all'iscrizione all'Enpap se, esercitando la libera professione, *intramoenia* o *extramoenia*, producono reddito, indipendentemente dall'ammontare annuo dello stesso. Su questo argomento non esistono più dubbi, dal momento che l'obbligo è stato chiarito (col parere 881/98) dal Consiglio di Stato. Questo tipo di reddito è assimilato a quello da lavoro dipendente ai soli fini fiscali (trattute IRPEF) e non anche previdenziali.

Il problema più rilevante che si pone per questi psicologi è dato dal contributo integrativo del 2% dovuto all'Enpap. Il libero professionista, infatti, scrive direttamente sulla fattura questo importo, citando l'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 103/1996 e

ponendolo direttamente a carico del committente. Lo psicologo dipendente utilizza però il bollettario dell'Azienda, spesso prestampato, con una evidente difficoltà a integrare le parcelle con voci che non compaiono già sulla ricevuta. L'Enpap ha perciò scritto a tutte le Aziende Sanitarie invitandole a prevedere il contributo integrativo sulla fattura, per evitare che il 2% finisca non solo con il gravare sul professionista e non sul committente, ma con il costituire addirittura reddito imponibile. Alcune Aziende, su sollecitazione dei delegati sindacali, hanno adottato una specifica direttiva su questo argomento che permette anche agli psicologi che operano *intramoenia* di evidenziare separatamente il contributo integrativo del 2%, e porlo così a carico dell'utente.

Un problema analogo riguarda i convenzionati e gli psicologi che hanno un rapporto di *collaborazione coordinata e continuativa*, i CO.CO.CO. All'Enpap infatti, devono afferrare anche i contributi pensionistici di questi professionisti. Anche in questo caso l'assimilazione dei loro redditi a quelli dei lavoratori dipendenti riguarda solo l'aspetto fiscale, mentre ai fini previdenziali sono liberi professionisti, e quindi l'obbligo previdenziale deve essere assolto attraverso l'Enpap. Questi psicologi non rilasciano fatture, e anche per loro sorge la necessità che il 2% sia messo a carico del committente (datore di lavoro) ed evidenziato separatamente nei documenti contabili di fine anno, per non costituire reddito imponibile ai fini IRPEF.

La circolare dell'Azienda sanitaria sul 2% dovuto all'Enpap

Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1
5 aprile 2001 prot. 2162/P
oggetto: attività intramuraria
contribuzione previdenziale ENPAP

Ai Dirigenti Psicologi

Come confermato da apposito parere emanato dal Consiglio di Stato (n. 881/98 del 17/06/1998), ai fini previdenziali l'attività professionale intramuraria è giuridicamente equiparata all'attività libero professionale, dovendosi intendere l'assimilazione al lavoro dipendente come limitata esclusivamente ai fini fiscali. Ne consegue che l'attività in argomento deve essere assoggettata

alla tutela previdenziale obbligatoria presso l'ente previdenziale di categoria – ENPAP. È necessario, quindi, che, con decorrenza immediata, sui bollettari utilizzati per la riscossione dei compensi, venga espressamente prevista la voce “contributo integrativo 2% ENPAP” da porre a carico del privato richiedente. Conseguentemente, all'atto del versamento delle somme incassate, secondo le disposizioni in precedenza impartite, il 2% ENPAP va trattenuto dalle SS.LL. e versato all'Ente di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi.

il Direttore Generale – Dr. Vito Armenise

MODALITÀ DI ADESIONE ALLA SANATORIA PER GLI PSICOLOGI TITOLARI DI CONVENZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 446/01 (ex. D.P.R. 458/98)

In considerazione del particolare regime contributivo che riguarda gli psicologi convenzionati con strutture sanitarie in applicazione del D.P.R. 446/01 (già D.P.R. 458/98), è stato necessario integrare le indicazioni fornite nella circolare applicativa con alcuni elementi propri di tale categoria di soggetti.

Anche per le posizioni in questione, nel caso di coloro i quali sono già iscritti all'Ente, viene trasmesso un rendiconto che riporta, ove possibile, il dettaglio delle eventuali irregolarità riscontrate nonché la quantificazione delle relative maggiorazioni applicabili, con riepilogo, per singolo anno, degli importi complessivamente dovuti con una comparazione tra il regime ordinario e quello previsto dal provvedimento di sanatoria.

Il peculiare meccanismo contributivo che contraddistingue i professionisti convenzionati ha reso necessario predisporre, altresì, uno specifico modulo di adesione che prevede al proprio interno, per ciascun anno che può formare oggetto di sanatoria, una doppia sezione per l'indicazione dei redditi professionali conseguiti, a seconda dei casi, da convenzione e da libera professione.

È anche possibile che il rapporto convenzionale sia intervenuto solo per alcuni degli anni di iscrizione. Tale circostanza comporterà la compilazione dello stesso modulo tenendo presente che se in una determinata annualità è stata svolta solo libera professione non in rapporto di convenzione occorrerà compilare, se necessario, la sola sezione riferita a tali redditi.

Anche in relazione alle modalità di compilazione del suddetto modulo, il plico inviato ai soggetti interessati da tale casistica contiene al proprio interno un apposito opuscolo che integra le indicazioni generali fornite agli iscritti e che fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di adesione alla sanatoria nonché sugli elementi essenziali per calcolare o ricalcolare, se necessario, la contribuzione dovuta in un determinato anno.

Incontrarsi per cooperare

Una giornata di lavoro con il personale degli Ordini

Il 24 settembre ha avuto luogo a Roma nella sede dell'Enpap un incontro con il personale di tutti gli Ordini regionali e provinciali, organizzato dall'Enpap con la finalità di fornire le informazioni generali sul provvedimento di sanatoria e sugli adempimenti necessari per regolarizzare le posizioni previdenziali.

Tema di fondo dell'incontro è stata la definizione del contenuto del provvedimento (*cosa sanare*), con una marcata attenzione alla casistica degli psicologi che, pur trovandosi nell'obbligo dell'iscrizione, non vi hanno ancora provveduto: psicologi nei confronti dei quali il ruolo degli Ordini sarà più rilevante rispetto a quanti invece sono già iscritti e riceveranno direttamente dall'Enpap una comunicazione personalizzata. Ai primi, infatti, si dovranno fornire anche informazioni di carattere generale in materia di previdenza obbligatoria.

Come già in analoghe giornate di lavoro comune Enpap-Ordini tenutesi negli anni scorsi, la partecipazione è stata elevata e le molte domande rivolte ai rappresentanti del-

l'Enpap confermano l'utilità di questi periodici momenti di scambio.

Anche se i due enti – Enpap e Ordine – sono autonomi uno dall'altro, avendo funzioni differenziate, è opportuno che la loro collaborazione vada al di là dello stretto obbligo di legge (i Consigli degli Ordini regionali e provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Enpap due volte all'anno le variazioni intervenute nel semestre precedente nei rispettivi albi professionali): la segreteria dell'Ordine rappresenta infatti il primo sportello d'informazione per il neoiscritto, e più in generale l'Ordine regionale e provinciale ha numerosi contatti con i propri iscritti, dei quali conosce in modo circostanziato la posizione professionale, la realtà lavorativa, le situazioni particolari.

Si è definito con chiarezza il **ruolo degli Ordini**, che sarà di **facilitazione** nella diffusione delle **informazioni** inviate dall'Ente, ma **non di consulenza tecnica** – per la quale l'iscritto e il suo commercialista dovranno ovviamente avvalersi dell'assistenza dell'Enpap.

Alcuni Ordini hanno chiesto all'Enpap di rendere disponibile il personale dell'Ente per illustrare agli psicologi il provvedimento di sanatoria e assistere coloro che abbiano specifici quesiti su questo tema. Luoghi e date degli incontri sono riportati sul foglio inserito in questo *Notiziario* e, con gli ultimi aggiornamenti, sul sito www.enpap.it.

Nasce EMAPI, l'Ente di Mutua Assistenza tra i Professionisti Italiani

di Demetrio Houlis

Scopo statutario dell'ENPAP è quello di provvedere, oltre che alla previdenza in senso stretto, "altresì all'attuazione delle forme di assistenza obbligatorie e può provvedere a quelle facoltative". L'Ente ha rapidamente attivato il Fondo interno di solidarietà per la corresponsione dell'indennità di maternità, ovvero l'assistenza obbligatoria, e ora, dopo essersi occupato anche della previdenza integrativa attraverso la costituzione, insieme ad altre casse di previdenza, di GenCasse S.p.A., è impegnato a costruire strumenti operativi che possano provvedere alle forme di assistenza facoltative.

Dopo un'accurata riflessione, che ha riguardato aspetti economici e organizzativi, si è ritenuto che lo strumento più adeguato per raggiungere l'obiettivo fosse la creazione di una struttura associativa che raggruppasse più professioni. Infatti, a differenza della previdenza obbligatoria, l'assistenza si basa sul principio dell'adesione volontaria, e quindi solo attraverso una platea molto vasta di potenziali aderenti è possibile costituire un forte gruppo di acquisto e ottenere condizioni di copertura assicurativa migliori e con tariffe decisamente più basse rispetto a quelle previste per contratti sottoscritti da un singolo professionista.

L'Enpap ha portato la proposta all'interno dell'AdEPP, l'associazione di categoria che riunisce diciannove Casse di previdenza private dei professionisti italiani, promuovendo in tal senso un approfondito dibattito

dal quale è scaturita la decisione di costituire l'EMAPI, Ente di Mutua Assistenza tra i Professionisti Italiani, che, è importante sottolinearlo, fa tesoro dell'esperienza già sviluppata in campo assistenziale all'interno della nostra professione, attraverso la CAMPI che opera dal 1995, ponendosi rispetto a questa in una prospettiva di sviluppo entro un quadro di sostanziale continuità.

EMAPI, le cui proposte saranno operative dalla primavera 2003, nasce con lo scopo, sancito nello Statuto, di "promuovere la cultura solidaristica e assicurativa e di ricevere soluzioni assistenziali ed assicurative per i professionisti, iscritti agli enti di previdenza associati all'AdEPP ovvero iscritti agli Albi degli Ordini e dei Collegi professionali".

Il Consiglio di amministrazione dell'EMAPI è composto da:

Presidente: Demetrio Houlis
(Presidente ENPAP - Psicologi)

Vicepresidente: Paolo Pedrazzoli
(Presidente Cassa del Notariato)

Consiglieri: Emma Carli
(Presidente Cassa IPASVI - Infermieri)

Maurizio de Tilla
(Presidente Cassa Forense e Presidente AdEPP)

Giuseppe Jogna
(Presidente EPPi - Periti Industriali)

ORGANI STATUTARI

Consiglio di indirizzo generale

dott. Cesare Rossi (coordinatore)
dott. Vincenzo Camerada (segretario)
dott. Anna Barracco
dott. Robert Bergonzi
dott. Franco Boldrini
dott. Roberto Calvani
dott. Guido Cavallaro
dott. Giancarlo Ceccarelli
dott. Paola Crimini
dott. Floriana De Michele
dott. Franco Faoro
dott. Giovanni Greco
dott. Patrizia La Porta
dott. Valeria La Via
dott. Paolo Michielin
dott. Laura Recrosio
dott. Antonio Sperandeo

Consiglio di amministrazione

dott. Demetrio Houlis (presidente)
dott. Antonio Azzolini (vicepresidente)
dott. Rolando Ciofi
dott. Paolo Moscara
dott. Mario Rossini

Presidente dell'Ente

dott. Demetrio Houlis
dott. Antonio Azzolini (vicepresidente)

Collegio dei Sindaci

dott. Ernesto del Sordo (presidente)
dott. Aldo Calderone, rag. Antonio Ciriani, dott. Silvia Genovese, rag. Bruno Rinaldi
supplenti:
dott. Sergio Amico, rag. Alessandro Cotani, dott. Antonella Ruggero, dott. Paolo Torazza

UFFICI DELL'ENTE

Gli uffici dell'Ente hanno sede in via degli Scialoja, 3 - 00196 Roma
telefono 06 3230976 - fax 06 3231054 - sito internet: www.enpap.it

Numero verde ENPAP **848 780503**

al costo di una telefonata urbana da tutta Italia, con esclusione del distretto di Roma e dei telefoni cellulari

Orario degli uffici: dal **lunedì** al **venerdì** dalle **ore 9.30** alle **ore 12.30**

ACCONTO

**2 DICEMBRE 2002: SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO
CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE**

ISCRITTI CHE HANNO REGOLARMENTE INVIATO LA DICHIARAZIONE ANNUALE:
inviato dall'Ente con posta prioritaria prospetto con precalcolo dell'importo dovuto e modulo MAV (tramite tale modulo l'acconto potrà essere versato presso qualsiasi sportello bancario senza aggiunta di spese o commissioni)

ISCRITTI CON DICHIARAZIONE NON PRESENTATA O INCONGRUA:
inviata con posta prioritaria specifica comunicazione contenente il motivo che non ha consentito il precalcolo e una scheda per determinare l'acconto e procedere al versamento

NEOISCRITTI IL CUI OBBLIGO DI ISCRIZIONE È INSORTO NELL'ANNO 2002:
nessun adempimento (in quanto l'acconto è basato sulla contribuzione dovuta per l'anno 2001)

La scadenza per il versamento dell'acconto quest'anno è rinviata al 2 dicembre poiché il consueto termine del 30 novembre coincide con la giornata di sabato.

SANATORIA

**MATERIALE SPEDITO AGLI ISCRITTI ENPAP
TRAMITE RACCOMANDATA A.R.**

SOGGETTI GIÀ ISCRITTI CON OBBLIGO ENTRO IL 31/12/2001
(Coloro che possono avere inadempienze ricadenti entro il 31/12/2001 e che hanno facoltà di utilizzare la sanatoria):

- **RENDICONTO DELLA POSIZIONE**
- **MODULO PREINTESTATO PER EVENTUALE ADESIONE ALLA SANATORIA**
- **LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO**
- **MODULO PER PAGAMENTO DEBITI ORDINARI (inadempienze fuori sanatoria)**
- **BUSTA RITORNO DEL MODELLO DI DOMANDA**

SOGGETTI GIÀ ISCRITTI CON OBBLIGO DAL 2002
(Coloro che in sede d'iscrizione hanno dichiarato all'Ente di aver conseguito reddito professionale solo a partire dal 2002):

- **RENDICONTO COMPLETO (che attesta anche l'avvenuta iscrizione)**
- **LETTERA ACCOMPAGNAMENTO**
- **MODULO PER PAGAMENTO DEBITI ORDINARI**